



Il presente documento composto da n. 25 fogli per n. 47 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 3033/2015, PG n. 141194 del 07/12/2015 I.P. 5684/2015, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dalla Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Città Metropolitana di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16,00.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it.

Bologna, 9 dicembre 2015

D.D.n. 3033/2015

La Dirigente

del Servizio Tutela Ambientale

(Dott.ssa Valentina Beltrame)



Dal 21.04.2016

con nome e cognome

comunicazione di

Città Metropolitana di Bologna

in data 9 dicembre 2015

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Proponenti: Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962, CF RSSFBA62H29F219C e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964., CFGVNRL64S66C469W, in qualità di proprietari dell'area ed Ecored S.r.l., sede legale Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, in qualità di utilizzatore dell'area e gestore dell'impianto. Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione, s.n., in comune di Minerbio (BO)

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Decisione

1. Dispone di approvare ai Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962 e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964, in qualità di proprietari dell'area identificata catastalmente al foglio 3 mappali 390-392 del NCT del Comune di Minerbio, il progetto dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione, s.n., in comune di Minerbio (BO), comprensivo del progetto della viabilità a servizio dell'impianto e delle opere annesse, in conformità agli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione¹ e secondo le fasi temporali ivi previste;

E' fatto obbligo alla proprietà dell'area ed all'utilizzatore finale e gestore dell'impianto in oggetto, l'esecuzione delle opere e degli interventi secondo le modalità ed i tempi previsti nella convenzione approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2014 in conformità agli elaborati tecnici allegati a detta convenzione per le opere non specificamente previste nel progetto approvato con il presente provvedimento autorizzatorio.

Resta fermo che nella prospettiva della qualificazione a rango sovracomunale della nuova strada di collegamento tra la SP 44 e la SP5, ed al conseguente uso pubblico di detta viabilità (vedi fase 3 del progetto di realizzazione ed utilizzo della strada), sia necessario produrre gli elaborati occorrenti all'avvio della procedura di verifica ambientale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, come previsto per infrastrutture di tal genere.

2. Dispone di autorizzare ai Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962 e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964, in qualità di proprietari dell'area identificata catastalmente al foglio 3 mappali 390-392 del NCT del Comune di Minerbio, l'esecuzione delle opere progettuali nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato 2 punto 2 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi² allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Dispone di autorizzare alla società Ecored S.r.l., Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di utilizzatore, la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione s.n., in comune di Minerbio (BO), caratterizzato dalle seguenti operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV al D.Lgs. 152/06):

R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

¹ P.G. n. 35998 del 07/03/2014 integrato con P.G. n.92318 del 21/07/2015 , n. 118910 e 118914 del 12/10/2015 e P.G. n. 119632 del 13/10/2015

² agli atti P.G. n. 141171 del 07/12/2015

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato 2 punto 3 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi³ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

4. Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, costituisce variante urbanistica, nei limiti della durata dell'autorizzazione, e sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- Permesso a costruire comunale riferito essenzialmente all'edificio ad uso uffici e servizi igienici, alle pavimentazioni e relative opere annesse (rete di raccolta delle acque, impianti di trattamento, vasca di raccolta e laminazione delle acque trattate e delle acque di seconda pioggia, muri di contenimento), aree verdi;
- Autorizzazione allo scarico, di competenza comunale, delle acque reflue assimilabili alle domestiche dei servizi igienici con scarico indiretto nello Scolo Fiumicello Bruciate Inferiore, previo recapito nel fosso stradale di Via Lambrecchione;
- Parere idraulico dello scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche dei servizi igienici con scarico indiretto nello Scolo Fiumicello Bruciate Inferiore, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana
- Autorizzazione allo scarico, di competenza provinciale, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi (inerti lapidei e terrosi e lignocellulosici), previo trattamento e laminazione in vasca di raccolta in terra, impermeabile; il recapito finale è il Collettore Allacciante IV Circondario;
- Parere idraulico della laminazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi e parere dello scarico delle acque trattate e laminate nel Collettore Allacciante IV Circondario , di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
- Concessione sul prelievo delle acque dal Collettore Allacciante IV Circondario per uso irriguo, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
- Concessione sull'attraversamento stradale, mediante ponte provvisorio tipo Bailey, del Collettore Allacciante IV Circondario previsto nella fase 1 di realizzazione del rilevato

³ vedi precedente punto 4

stradale di collegamento della SP44 con la SP5. per l'accesso all'impianto, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;

- Autorizzazione/i della Città metropolitana Settore Viabilità in merito all'accesso temporaneo all'impianto dalla SP 5 come indicato sulla tavola della viabilità denominata fase 0. Tale accesso è utilizzato nella fase 0 e nella fase 1 fino al completamento della viabilità ad uso privato di collegamento della SP 44 alla SP5.
- Parere sulle matrici ambientali di competenza dell'Arpa;
- Parere in materia di igiene edilizia e medicina del lavoro di competenza dell'Ausl

5. Dà atto che preventivamente all'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti, l'utilizzatore dovrà prestare alla Città metropolitana di Bologna, garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003 specificate nell'allegato 2 punto 3 lett. b) della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi;
6. Dà atto che le spese istruttorie, quantificate in euro 154,94 (*centocinquantaquattro/94*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 06/03/2014, tramite versamento sul c.c. postale n. 17791401 intestato a Città Metropolitana di Bologna ed introitate sul capitolo 7000;
7. Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale ai Sig.ri Fabio Rossi e Ornella Govoni, in qualità di proprietari ed alla società Ecored S.r.l., Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, in qualità di utilizzatore, nonché telematicamente al Comune di Minerbio, all'ARPA Distretto di Pianura, Ausl Città di Bologna, Consorzio della Bonifica Renana;
8. Avverte che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazioni

- 1.1 In data 24/07/2013 la Ditta Rossi Fabio di Minerbio, impresa familiare che si occupa anche di trasporto di rifiuti inerti da demolizione e costruzione, ha presentato alla Provincia di Bologna (dal 1/01/2015 Città Metropolitana di Bologna) istanza di verifica ambientale (screening) per un progetto di realizzazione e successiva gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti costituiti prevalentemente da rifiuti inerti non pericolosi, provenienti dai cantieri edili e da attività di manutenzione edilizia in genere e da rifiuti non pericolosi organici, ligneo-cellulosici, provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, giardini ed aree pubbliche e private, nonché dalla manutenzione della vegetazione lungo la viabilità stradale.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 11 del 21/01/2014 successivamente rettificata con delibera della Giunta Provinciale n. 105 del 18/03/2014, il progetto presentato è stato escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) stabilendo tuttavia il rispetto di una serie di prescrizioni vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio delle successive autorizzazioni che sono state recepite, a livello progettuale, nella istanza di autorizzazione unica di cui al successivo punto 1.2 ed a livello gestionale nel presente provvedimento autorizzativo.

- 1.2 In data 07/03/2014 Ecored S.r.l. di Minerbio, ha presentato istanza⁴ di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. per la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto in oggetto e sopra descritto. La società Ecored S.r.l., di Minerbio è una società costituitasi in data 21/11/2013 allo scopo di svolgere attività complementari alla Ditta individuale Rossi Fabio. Il Sig. Rossi Fabio è anche amministratore unico della Ecored S.r.l. che ha, tra gli scopi sociali, la raccolta, lo smaltimento, il deposito ed il trattamento di rifiuti. Nella compagine societaria della Ecored S.r.l. vi sono anche gli altri componenti della famiglia, in qualità di soci operativi, la moglie Sig.ra Ornella Govoni, ed i due figli, Rudy ed Andrea Rossi.

- 1.3 In data 14/05/2014⁵, il procedimento amministrativo di valutazione della domanda di autorizzazione è stato sospeso per effetto dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 103 del 03/02/2014 che all'art. 24 "Disposizioni transitorie" delle Norme Tecniche di attuazione⁶ ha stabilito che " *a decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio) le amministrazioni pubbliche*

⁴ Acquisita agli atti P.G. n. 35998/2014

⁵ Con nota acquisita agli atti P.G. n. 76615/2014

⁶ Parte VI del Piano

sospendono ogni determinazione in merito alle autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione".

Per i combinati disposti dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 22 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione, gli impianti di recupero dei rifiuti, quali l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto della presente istanza è localizzato in area classificata dallo strumento urbanistico comunale vigente⁷ come ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (AVP).

- 1.4 In data 13/01/2015⁸, le motivazioni alla base della sospensione del procedimento sono state confermate e precisate dalla Città metropolitana di Bologna⁹ a seguito di richiesta¹⁰ della Ecored S.r.l. di Minerbio. In particolare si è precisato quali fossero le condizioni che ai fini della riattivazione del procedimento dovessero essere necessariamente realizzate, tra le quali la modifica dello strumento urbanistico.
- 1.5 In data 27/05/2015, il Comune di Minerbio ha espresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2015 parere urbanistico favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti in oggetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, creando apposito vincolo finalizzato alla realizzazione di detto impianto limitatamente alla durata dell'attività di recupero di rifiuti, come da autorizzazioni dell'autorità competente.
- 1.6 A seguito della trasmissione¹¹ della deliberazione del consiglio comunale di Minerbio n. 27 del 27/05/2015, in data 12/06/2015, la Città metropolitana di Bologna ha riavviato¹² il procedimento amministrativo convocando la prima conferenza di servizi in data 9/07/2015.
- 1.7 A seguito degli esiti della conferenza di servizi del 9/07/2015, in data 13/07/2015 è stato sospeso il procedimento amministrativo richiedendo¹³ una serie di documenti integrativi alla domanda originaria del 17/03/2014, necessari per una valutazione completa dell'istanza.

⁷ P.S.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbio n. 38 del 28/07/2008 e R.U.E. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbio n. 76 del 28/12/2008

⁸ Con nota agli atti P.G. n. 2620/2015

⁹ Nel frattempo subentrata alla Provincia di Bologna nella responsabilità del procedimento amministrativo a decorrere dal 01/01/2015,

¹⁰ Acquisita agli atti P.G.n 182731 del 24/12/2014

¹¹ Con nota acquisita agli atti P.G.n. 77095 del 12/06/2015

¹² Con nota agli atti P.G. n. 77182/2015

¹³ Con nota agli atti P.G. n. 89611/2015

1.8 In data 21/07/2015 è stata trasmessa¹⁴ la documentazione integrativa richiesta.

1.9 In data 24/07/2015, la Città metropolitana di Bologna ha riavviato¹⁵ il procedimento amministrativo convocando la seconda conferenza di servizi in data 20/08/2015 da cui è emerso parere favorevole all'unanimità degli enti partecipanti¹⁶, come risulta dal verbale della conferenza¹⁷. Più specificamente il verbale così recita nelle sue conclusioni:

“ Si esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti all'approvazione del progetto ed alla successiva gestione dell'attività di recupero dei rifiuti nel rispetto delle precisazioni e prescrizioni indicate al precedente punto 5 (sottointeso del verbale) e di altre che verranno stabilite specificamente nel provvedimento in coerenza con il progetto presentato (quali, per esempio, le tipologie di rifiuti, le capacità ricettive, i controlli e le manutenzioni sugli impianti di trattamento delle acque, sul sistema di raccolta delle acque reflue, sulle aree verdi, ecc...).

Si conviene con i membri della CdS che non vi sia la necessità di acquisire pareri in forma scritta, essendo detti pareri espressi già compiutamente espressi nel presente verbale.

Il Dott. Gangemi (della Città metropolitana) chiede, a questo riguardo, al rappresentante del Comune di Minerbio, di verificare con i competenti Uffici Tecnici se sia necessario o meno fornire specifiche prescrizioni in materia edilizia-urbanistica tenuto conto che il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce il permesso a costruire (es. oneri di urbanizzazione, prescrizioni specifiche sul cantiere comprensivo dell'allargamento della strada di accesso all'impianto, ecc...).”

Nel verbale, inoltre, si dà atto di ritenere conferibili all'impianto tutte le tipologie di rifiuti richieste eccetto i rifiuti identificati dai codici CER 19 da intendersi attribuibili esclusivamente ai rifiuti prodotti dall'impianto stesso a seguito delle attività di selezione, cernita e, più in generale di lavorazione (deferizzazione, vagliatura, ecc.), ed il rifiuto identificato dal CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose non potendosi escludere, data la estrema varietà composizionale di detto rifiuto, comprendente anche le terre provenienti dai siti inquinati, il rischio di produzione di eluati contenenti sostanze pericolose in un impianto non adeguatamente presidiato a tal fine, oltre alla possibilità che detti rifiuti debba essere destinati a smaltimento e non a recupero come proposto, invece, nel progetto.

¹⁴ Con nota acquisita agli atti P.G. n. 92318 del 21/07/2015

¹⁵ Con nota agli atti P.G. n. 94369/2015

¹⁶ Città Metropolitana di Bologna, Comune di Minerbio, Arpa Distretto di Pianura, Conosrzio della Bonifica Renana

¹⁷ Agli atti P.G. n. 140994 del 07/12/2015

- 1.10 E' stato acquisito agli atti parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco¹⁸, in cui viene comunicato che *"qualora sia prevista la progettazione o l'esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del PR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso DPR"*; si rileva che la risposta del Comando Provinciale dei VV.FF deriva dal fatto che al progetto è allegata dichiarazione del tecnico circa l'esenzione dell'attività di deposito legnami dalla visita e controlli di prevenzione incendi, trattandosi di deposito che, sebbene abbia capacità in massa superiore a 50.000 Kg, è previsto all'aperto e con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. Pertanto, in base alla dichiarazione del tecnico progettista, l'attività di deposito legnami non rientra nell'attività 36 dell'elenco riportato nell'allegato 1 del DPR 151/2011.
- 1.11 Il Comune di Minerbio, dando seguito alla richiesta di approfondimento sugli aspetti urbanistici ed edilizi, al fine di fornire specifiche puntuali prescrizioni, ha espresso parere favorevole¹⁹ di conformità urbanistica-edilizia con prescrizioni recepite nel presente provvedimento autorizzativo richieste.
- 1.12 Si considera acquisito il parere favorevole dell'Ausl Bologna che regolarmente convocata alle Conferenze di servizio del 9/07/2015 e del 20/08/2015 non ha partecipato e non ha espresso formalmente alcun parere formale.
- 1.13 E' stata inoltrata²⁰ comunicazione alla Prefettura, ai sensi dell'art. 84, comma 2 d.l.vo n. 159/2011, ai fini della verifica dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 159 del 06/09/2011.
- 1.14 La Prefettura di Bologna ha comunicato²¹ l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 159 del 06/09/2011 del legale rappresentante e dei soci della società richiedente.
- 1.15 In data 12/10/2015²² e 13/10/2015²³ Ecored S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie relative agli aggiornamenti cartografici e normativi degli strumenti urbanistici comunali a seguito della variante urbanistica, nonché planimetria di localizzazione del deposito temporaneo delle terre di scavo per la realizzazione della viabilità temporanea di accesso all'area impiantistica.

¹⁸ Acquisita agli atti P.G. n. 101446 del 18/08/2015

¹⁹ Con nota prot. n. 10164 del 06/10/2015, acquisito agli atti P.G. n. 117217 del 07/10/2015

²⁰ Con nota agli atti P.G. n. 94371 del 24/07/2015

²¹ Con nota acquisita agli atti P.G. n. 101398 del 18/08/2015

²² con note agli atti P.G. n. 118910/2015 e 118914/2015

²³ con nota agli atti P.G. n. 119632/2015

1.16 La Conferenza di servizi ha redatto una relazione tecnica²⁴ in cui, sulla base di quanto detto sopra, propone il rilascio di autorizzazione unica relativa all'impianto in oggetto, ai Sig.ri Fabio Rossi e Ornella Govoni, ed alla Ecored S.r.l., Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, alle condizioni elencate nell'allegato 2 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi sopra richiamata, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Bologna, data di redazione 07/12/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

²⁴ agli atti P.G. n. 141171 del 07/12/2015

Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale

CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Provincia di Bologna
Comune di Minerbio
A.R.P.A. – Distretto Territoriale di Pianura
AUSL Bologna
Consorzio della Bonifica Renana

Proponente:

Fabio Rossi e Ornella Govoni, in qualità di proprietari
Ecored S.r.l., Via Fiumicello, 33/B - Minerbio, di utilizzatore dell'area e gestore dell'impianto

AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, SITO IN VIA DEL
LAMBRECCHIONE S.N., IN COMUNE DI MINERBIO (BO)

Dicembre 2015

Proponente

FABIO ROSSI E ORNELLA GOVONI, IN QUALITÀ DI PROPRIETARI

ECORED S.R.L., IN QUALITÀ DI UTILIZZATORE DELL'AREA E GESTORE DELL'IMPIANTO, SEDE LEGALE VIA FIUMICELLO, 33/B, MINERBIO
CODICE FISCALE/P.IVA 03331681209

Oggetto:

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione, s.n., in comune di Minerbio (BO)

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 In data 24/07/2013 la Ditta Rossi Fabio di Minerbio, impresa familiare che si occupa anche di trasporto di rifiuti inerti da demolizione e costruzione, ha presentato alla Provincia di Bologna (dal 1/01/2015 Città Metropolitana di Bologna) istanza di verifica ambientale (screening) per un progetto di realizzazione e successiva gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti costituiti prevalentemente da rifiuti inerti non pericolosi, provenienti dai cantieri edili e da attività di manutenzione edilizia in genere e da rifiuti non pericolosi organici, ligneo-cellulosici, provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, giardini ed aree pubbliche e private, nonché dalla manutenzione della vegetazione lungo la viabilità stradale.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 11 del 21/01/2014 successivamente rettificata con delibera della Giunta Provinciale n. 105 del 18/03/2014, il progetto presentato è stato escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) stabilendo tuttavia il rispetto di una serie di prescrizioni vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio delle successive autorizzazioni che sono state recepite, a livello progettuale, nella istanza di autorizzazione unica di cui al successivo punto 1.2 ed a livello gestionale nel presente provvedimento autorizzativo.

- 1.2 In data 07/03/2014 Ecored S.r.l. di Minerbio, ha presentato istanza¹ di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. per la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto in oggetto e sopra descritto. La società Ecored S.r.l., di Minerbio è una società costituita in data 21/11/2013 allo scopo di svolgere attività complementari alla Ditta individuale Rossi Fabio. Il Sig. Rossi Fabio è anche amministratore unico della Ecored S.r.l. che ha, tra gli scopi sociali, la raccolta, lo smaltimento, il deposito ed il trattamento di rifiuti. Nella compagine societaria della Ecored S.r.l. vi sono anche gli altri componenti della famiglia, in qualità di soci operativi, la moglie Sig.ra Ornella Govoni, ed i due figli, Rudy ed Andrea Rossi.
- 1.3 In data 14/05/2014², il procedimento amministrativo di valutazione della domanda di autorizzazione è stato sospeso per effetto dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 103 del 03/02/2014 che all'art. 24 "Disposizioni transitorie" delle Norme Tecniche di attuazione³ ha stabilito che *" a decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio) le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito alle autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione"*.

Per i combinati disposti dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 22 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione, gli impianti di recupero dei rifiuti, quali l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto della presente istanza è localizzato in area classificata dallo strumento urbanistico comunale vigente⁴ come ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (AVP).

¹ Acquisita agli atti P.G. n. 35998/2014

² Con nota acquisita agli atti P.G. n. 76615/2014

³ Parte VI del Piano

⁴ P.S.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbio n. 38 del 28/07/2008 e R.U.E. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbio n. 76 del 28/12/2008

Si è rilevato, pertanto, che la localizzazione dell'impianto in oggetto fosse in contrasto con le prescrizioni del Piano e quindi tale da rendere più gravosa l'attuazione del Piano Regionale, così come adottato.

- 1.4 In data 13/01/2015⁵, le motivazioni alla base della sospensione del procedimento sono state confermate e precisate dalla Città Metropolitana di Bologna⁶ a seguito di richiesta⁷ della Ecored S.r.l. di Minerbio. In particolare si è precisato quali fossero le condizioni che ai fini della riattivazione del procedimento dovessero essere necessariamente realizzate, tra le quali la modifica dello strumento urbanistico.
- 1.5 In data 27/05/2015, il Comune di Minerbio ha espresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2015 parere urbanistico favorevole alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti in oggetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, creando apposito vincolo finalizzato alla realizzazione di detto impianto limitatamente alla durata dell'attività di recupero di rifiuti, come da autorizzazioni dell'autorità competente.
- 1.6 A seguito della trasmissione⁸ della deliberazione del consiglio comunale di Minerbio n. 27 del 27/05/2015, in data 12/06/2015, la Città Metropolitana di Bologna ha riavviato⁹ il procedimento amministrativo convocando la prima conferenza di servizi in data 9/07/2015
- 1.7 A seguito degli esiti della conferenza di servizi del 9/07/2015, in data 13/07/2015 è stato sospeso il procedimento amministrativo richiedendo¹⁰ una serie di documenti integrativi alla domanda originaria del 17/03/2014, necessari per una valutazione completa dell'istanza.
- 1.8 In data 21/07/2015 è stata trasmessa¹¹ la documentazione integrativa richiesta.
- 1.9 In data 24/07/2015, la Città Metropolitana di Bologna ha riavviato¹² il procedimento amministrativo convocando la seconda conferenza di servizi in data 20/08/2015 da cui è emerso parere favorevole all'unanimità degli enti partecipanti¹³, come risulta dal verbale della conferenza¹⁴. Più specificamente il verbale così recita nelle sue conclusioni:

⁵ Con nota agli atti P.G. n. 2620/2015

⁶ Nel frattempo subentrata alla Provincia di Bologna nella responsabilità del procedimento amministrativo a decorrere dal 01/01/2015,

⁷ Acquisita agli atti P.G.n 182731 del 24/12/2014

⁸ Con nota acquisita agli atti P.G.n. 77095 del 12/06/2015

⁹ Con nota agli atti P.G. n. 77182/2015

¹⁰ Con nota agli atti P.G. n. 89611/2015

¹¹ Con nota acquisita agli atti P.G. n. 92318 del 21/07/2015

¹² Con nota agli atti P.G. n. 94369/2015

¹³ Città Metropolitana di Bologna, Comune di Minerbio, Arpa Distretto di Pianura, Consorzio della Bonifica Renana

¹⁴ Agli atti P.G. n. 140994 del 07/12/2015

" Si esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti all'approvazione del progetto ed alla successiva gestione dell'attività di recupero dei rifiuti nel rispetto delle precisazioni e prescrizioni indicate al precedente punto 5 (sottointeso del verbale) e di altre che verranno stabilite specificamente nel provvedimento in coerenza con il progetto presentato (quali, per esempio, le tipologie di rifiuti, le capacità ricettive, i controlli e le manutenzioni sugli impianti di trattamento delle acque, sul sistema di raccolta delle acque reflue, sulle aree verdi, ecc...).

Si conviene con i membri della CdS che non vi sia la necessità di acquisire pareri in forma scritta, essendo detti pareri espressi già compiutamente espressi nel presente verbale.

Il Dott. Gangemi (della Città Metropolitana) chiede, a questo riguardo, al rappresentante del Comune di Minerbio, di verificare con i competenti Uffici Tecnici se sia necessario o meno fornire specifiche prescrizioni in materia edilizia-urbanistica tenuto conto che il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce il permesso a costruire (es. oneri di urbanizzazione, prescrizioni specifiche sul cantiere comprensivo dell'allargamento della strada di accesso all'impianto, ecc...)."

Nel verbale, inoltre, si dà atto di ritenere conferibili all'impianto tutte le tipologie di rifiuti richieste eccetto i rifiuti identificati dai codici CER 19 da intendersi attribuibili esclusivamente ai rifiuti prodotti dall'impianto stesso a seguito delle attività di selezione, cernita e, più in generale di lavorazione (deferizzazione, vagliatura, ecc.), ed il rifiuto identificato dal CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose non potendosi escludere, data la estrema varietà compositiva di detto rifiuto, comprendente anche le terre provenienti dai siti inquinati, il rischio di produzione di eluati contenenti sostanze pericolose in un'impianto non adeguatamente presidiato a tal fine, oltre alla possibilità che detti rifiuti debba essere destinati a smaltimento e non a recupero come proposto, invece, nel progetto.

- 1.10 E' stato acquisito agli atti parere del Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco¹⁵, in cui viene comunicato che *"qualora sia prevista la progettazione o l'esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del PR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso DPR"*; si rileva che la risposta del Comando Provinciale dei VV.FF deriva dal fatto che al progetto è allegata dichiarazione del tecnico circa l'esenzione dell'attività di deposito legnami dalla visita e controlli di prevenzione incendi, trattandosi di deposito che, sebbene abbia capacità in massa superiore a 50.000 Kg, è

¹⁵ Acquisita agli atti P.G. n. 101446 del 18/08/2015

previsto all'aperto e con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. Pertanto, in base alla dichiarazione del tecnico progettista, l'attività di deposito legnami non rientra nell'attività 36 dell'elenco riportato nell'allegato 1 del DPR 151/2011.

- 1.11 Il Comune di Minerbio, dando seguito alla richiesta di approfondimento sugli aspetti urbanistici ed edilizi, al fine di fornire specifiche puntuali prescrizioni, ha espresso parere favorevole¹⁶ di conformità urbanistica-edilizia con prescrizioni recepite nel presente provvedimento autorizzativo richieste
- 1.12 Si considera acquisito il parere favorevole dell'Ausl Bologna che regolarmente convocata alle Conferenze di servizio del 9/07/2015 e del 20/08/2015 non ha partecipato e non ha espresso formalmente alcun parere formale;
- 1.13 E' stata inoltrata¹⁷ comunicazione alla Prefettura, ai sensi dell'art. 84, comma 2 d.l.vo n. 159/2011, ai fini della verifica dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 159 del 06/09/2011.
- 1.14 La Prefettura di Bologna ha comunicato¹⁸ l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 159 del 06/09/2011 del legale rappresentante e dei soci della società richiedente
- 1.15 In data 12/10/2015¹⁹ e 13/10/2015²⁰ Ecored S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie relative agli aggiornamenti cartografici e normativi degli strumenti urbanistici comunali a seguito della variante urbanistica, nonché planimetria di localizzazione del deposito temporaneo delle terre di scavo per la realizzazione della viabilità temporanea di accesso all'area impiantistica

2. Descrizione della variante progettuale.

La variante progettuale è sinteticamente descritta **nell'allegato 1.**

3. Conclusioni

La Conferenza di Servizi **propone conclusivamente il rilascio dell'autorizzazione unica**

¹⁶ Con nota prot. n. 10164 del 06/10/2015, acquisito agli atti P.G. n. 117217 del 07/10/2015

¹⁷ Con nota agli atti P.G. n. 94371 del 24/07/2015

¹⁸ Con nota acquisita agli atti P.G. n. 101398 del 18/08/2015

¹⁹ con note agli atti P.G. n. 118910/2015 e 118914/2015

²⁰ con nota agli atti P.G. n. 119632/2015

ai Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962, CF RSSFBA62H29F219C e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964., CFGVNRLL64S66C469W, in qualità di proprietari dell'area,
e

alla società Ecored S.r.l., sede legale Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, in qualità di utilizzatore dell'area e gestore dell'impianto,

relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione, s.n., in comune di Minerbio (BO) identificato al catasto del Comune di Minerbio al foglio 3, mappali 390-392 **con le condizioni e prescrizioni elencate nell'allegato 2.**

Allegato 1 - Descrizione sintetica del progetto

1. Inquadramento urbanistico

L'impianto di recupero di rifiuti in oggetto è localizzato su un terreno identificato nella carta catastale del Comune di Minerbio al foglio 3 mappali nn. 390-392, di proprietà dei soci stessi della Società proponente Ecored S.r.l., Sig.ri Rossi Fabio e Govoni Ornella.

L'area impiantistica è localizzata in un' area la cui attuale destinazione d'uso urbanistica è *"ambito ad alta vocazione produttiva agricola"*.

2. Fasi di realizzazione della nuova strada di accesso all'impianto e modulazione della capacità ricettiva dell'impianto in funzione delle diverse fasi realizzative della strada

La realizzazione e la gestione dell'attività di recupero di rifiuti è strettamente connessa alla realizzazione di una nuova strada, inizialmente di rango comunale e che in una fase successiva potrebbe assumere anche un rango superiore provinciale, di collegamento della S.P. 44 con la S.P. 5 San Donato.

Il tracciato di detta strada è previsto nel PSC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbio n. 38 del 28/07/2008.

Come già previsto nella procedura di screening ambientale conclusasi positivamente con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 11 del 21/01/2013 e s.m. che ha escluso il progetto dell'impianto dalla procedura di VIA, la gestione dei quantitativi di rifiuti conferibili all'impianto è modulata in funzione delle diverse fasi di realizzazione del collegamento stradale sopra richiamato.

In particolare:

- *fase 0*, comprendente la realizzazione dell'impianto con possibilità di accesso ed uscita alla mano (solo con svolta a destra) dei mezzi dalla SP5, utilizzando Via del

Lambrecchione, previo adeguamento temporaneo della viabilità esistente nel tratto tra la SP5 e l'area dell'impianto;

- *fase 1*, comprendente l'inizio dell'attività dell'impianto con una capacità ricettiva massima di 55.000 t/a, la realizzazione del sottofondo stradale mediante riciclato in calcestruzzo e riciclato bituminoso lungo tutto il nuovo collegamento dalla SP44 alla SP5, la realizzazione del ponte Bailey provvisorio di attraversamento del Canale Allacciante IV. Il sottofondo stradale verrà realizzato utilizzando parte dei materiali prodotti dal trattamento dei rifiuti inerti conferiti all'impianto.
- *Fase 2*, in cui è previsto l'utilizzo privato del collegamento stradale dalla SP44 alla SP5 realizzato nella fase 1, finalizzato all'accesso/uscita al/dall'impianto; in questa fase la capacità ricettiva dell'impianto è incrementata a 60.000 t/a; inoltre è consentito l'accesso e l'uscita dal/sulla SP44 ed il solo accesso alla mano dalla SP5;
- *fase 3*, comprendente l'ultimazione della strada di collegamento SP44-SP5 ad uso pubblico comprensiva di rotatoria di innesto sulla SP5; al termine di questo intervento, la capacità ricettiva dell'impianto potrà essere ulteriormente incrementata a 95.000 t/a.

3. Obiettivo dell'attività

L'impianto in oggetto si pone l'obiettivo principale di essere centro di riferimento soprattutto per il comprensorio dei comuni della bassa pianura bolognese posizionati a nord e ad est del territorio provinciale di Bologna, principalmente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- recupero mediante trattamento di rifiuti inerti non pericolosi sia di natura terrosa che lapidea, prodotti dalle attività di costruzione e demolizioni edili, finalizzato alla produzione di materie prime secondarie commercializzabili;
- conferimento di rifiuti legnosi prodotti dalle potature e manutenzione del verde di aree pubbliche e private e di altre tipologie di rifiuti prodotti dai cantieri edili

(imballaggi e scarti a base legnosa, cartacea, vetroso, metallica, ecc.), per il successivo recupero finale in altri impianti;

- in subordine, recupero con trattamento di talune tipologie di rifiuti non pericolosi quali forme ed anime da fonderia e rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni metallurgiche, e messa in riserva di talune altre tipologie di rifiuti pericolosi (batterie al piombo ed al nichel-cadmio) e non pericolosi (batterie alcaline, pneumatici fuori uso, altri materiali legnosi quali scarti da lavorazioni meccaniche), da recuperare definitivamente in altri impianti.

4. Descrizione dell'impianto

La capacità ricettiva complessiva dell'impianto è pari a 55.000 t/a all'avvio, incrementabile a 60.000 t/a a seguito della realizzazione del sottofondo stradale lungo tutto il nuovo collegamento dalla SP44 alla SP5 utilizzando parte delle MPS (aggregati inerti riciclati) prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti conferiti all'impianto.

Sulla base degli esiti della procedura di screening l'ulteriore incremento della capacità ricettiva a 95.000 t/a sarà conseguente all'ultimazione della strada di collegamento SP44-SP5 ad uso pubblico comprensiva di rotatoria di innesto sulla SP5 e della realizzazione dell'attraversamento definitivo del collettore allacciante IV.

Il proponente prevede inoltre un limite annuo al conferimento dei rifiuti organici verdi (200201) pari al 10% della potenzialità complessiva, cioè pari a 5.500 t/a in una prima fase, incrementabili a 6.000 t/a in una seconda fase ed eventualmente a 9.500 t/a nella terza fase.

L'area su cui sorgerà l'impianto è pressochè pianeggiante e si estende su una superficie di 27.227 mq così suddivisi:

- 15.431 mq di area verde a prato ed essenze arbustive ed arboree, a mitigazione dell'impianto rispetto all'abitato di Minerbio e delle aree agricole circostanti;
- area dell'impianto in senso stretto, di 11.796 mq, suddivisa in:

- 5.836 mq di superficie pavimentata in asfalto e cemento adibita prevalentemente ad area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti conferiti (circa 4.300 mq) e in subordine a transito, parcheggi, uffici, servizi e camminamenti (circa 1580 mq)
- 4.000 mq di superficie drenata adibita a stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte dalla lavorazione dei rifiuti inerti
- 1.960 mq di superficie adibita a vasca di laminazione per la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali impermeabili.

Più nello specifico, l'area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti è suddivisa in una serie di porzioni areali analoghe a settori circolari adibiti a stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti:

- inerti lapidei da demolizione e costruzione;
- terre e rocce da scavo;
- conglomerati bituminosi;
- rifiuti a base legnosa da manutenzione del verde e da altre lavorazioni meccaniche;

Detti settori circondano un'area più interna adibita a trattamento dei rifiuti inerti mediante impianti di frantumazione e vagliatura.

L'attività di recupero rifiuti inerti (operazione R5) è previsto si svolga mediante l'utilizzo di:

- mezzo mobile di frantumazione e vagliatura (modello Centauro 100/32), dotato di frantumatore a mascelle, deferizzatore e vaglio vibrante per la lavorazione dei rifiuti inerti lapidei;
- mezzo mobile di vagliatura su slitte (modello VVS 25.)² con vaglio vibrante per la lavorazione di rifiuti inerti con elevato contenuto della componente terrosa.

L'attività di stoccaggio dei rifiuti ligneocellulosici da manutenzione del verde è accompagnata dalla periodica riduzione della pezzatura di detti rifiuti mediante cippatrice (modello CH Energy CT 50/75).

E' inoltre prevista la copertura dei cumuli del rifiuto legnoso da manutenzione del verde con telonatura plastica su struttura tubolare.

5. Rete di raccolta delle acque reflue

La rete di raccolta delle acque reflue è articolata in:

- rete acque nere dei servizi igienici che recapita, previo trattamento in fossa imhoff e filtro anaerobico, nel fosso stradale adiacente alla Via del Lambrecchione e successivamente nello Scolo consortile Bruciate Inferiore ;
- rete delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabile costituita a sua volta da due linee di raccolta:
 - linea di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti inerti e di altri rifiuti, con la sola esclusione dei rifiuti a base legnosa, e dei piazzali impermeabili adibiti al transito ed all'accesso dei mezzi di trasporto; detta linea è dotata di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da manufatto deviatore delle acque di seconda pioggia, vasca di decantazione/accumulo e rilancio di capacità pari a 24 mc e i disoleatore statico a coalescenza di capacità pari a 4,5 mc;
 - linea di raccolta acque di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ligneocellulosici; detta linea è dotata di impianto di separazione delle acque reflue di dilavamento che lavora in continuo, dotato di due vasche monoblocco di separazione statica, di capacità utile complessiva di separazione pari a 54 mc e capacità di accumulo fanghi pari a 9 mc

Tutte le acque reflue, ovvero le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia riferite alla prima linea di raccolta, e le acque trattate in continuo della seconda linea, sono recapitate in una vasca in terra che verrà impermeabilizzata sul fondo e le pareti e che presenta una capacità pari a circa 2.259,25 mc ed una profondità massima poco superiore a 2m, con altezza media del bacino di 1.15 mt in condizioni di volume di laminazione vuoto e di 1.75 mt in condizioni di volume di laminazione al massimo.

Detta vasca funge da bacino di laminazione al fine di garantire l'invarianza idraulica, ovvero la medesima portata idraulica in uscita che l'area interessata dal progetto impiantistico, attualmente agricola, ha in questo momento.

Il volume di laminazione a disposizione della vasca è pari a 774,60 mc molto superiore a quello occorrente, pari a 490 mc, calcolato tenendo conto che il volume di laminazione deve essere pari almeno a 500 mc/ha.

La capacità totale per usi diversi dalla laminazione è di 1.485,65 mc

La vasca ha, quindi, anche la funzione di bacino di raccolta delle acque da utilizzare per l'irrigazione delle aree verdi previste intorno all'impianto produttivo in senso stretto, per l'abbattimento, all'occorrenza, delle polveri prodotte dai rifiuti inerti stoccati e lavorati, e infine, in minima parte, per i servizi igienici.

La vasca è dotata di uno scarico dell'acqua laminata che recapita, previo pozzetto, al canale di bonifica allacciante IV.

E' previsto il reintegro delle acque nella vasca esclusivamente per usi irrigui, mediante il prelievo di acqua dal canale allacciante IV. Inoltre, qualora il livello idrico del canale allacciante dovesse essere superiore al livello delle acque nella vasca, dovrà essere previsto un sistema che eviti l'ingresso dell'acqua nella vasca

6. Aree verdi

Al fine di mitigare gli impatti ambientali, anche visivi, dell'impianto produttivo previsto rispetto alle aree agricole immediatamente circostanti, nonché rispetto all'area abitata di Minerbio, è prevista la realizzazione di un'area irregolarmente ondulata che circonda i piazzali di deposito e lavorazione dei rifiuti, con altezza rispetto all'attuale piano di campagna, gradualmente crescenti verso le aree di deposito e lavorazione rifiuti fino a 4,5 m dal piano della pavimentazione impermeabile prevista.

L'area verde sarà caratterizzata da fasce arboree ad olmo minore (*Ulmus minor*) lungo i lati ovest ed est e da un'area verde intorno al bacino di laminazione e raccolta dell'acqua a salice (*Salix Alba*) e/o ontano nero.

Il sesto d'impianto di dette essenze arboree prevede distanze minime di 5 m massime di 10 m e, qualora i filari siano prossimi ai confini di proprietà, una distanza dal confine di almeno 10 m.

Lungo l'area impermeabilizzata a forma semicircolare, adibita a stoccaggio dei rifiuti, è prevista la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, di altezza massima pari a 4.5 m sul retro della quale è prevista la messa a dimora di una siepe a base di noccioli o altre essenze arbustive analoghe tra quelle autoctone previste nei regolamenti comunali per queste aree di pianura.

7. Altre dotazioni

Sono previste le ulteriori dotazioni:

- edificio adibito ad uffici e servizi igienici di superficie pari a 128 mq, realizzato al di sotto dei cumuli di riporto del terreno a barriera dell'impianto;
- parcheggi mezzi e macchine operatrici;
- area di accesso all'impianto con pesa;
- recinzione dell'area impiantistica in senso stretto;
- sistemi di irrigazione dei cumuli di rifiuti mediante irrigatori dinamici su torretta posizionati su terrapieno perimetrale;
- sistema di irrigazione a goccia a servizio delle aree verdi

Allegato 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE

La Conferenza di Servizi propone, conclusivamente, di:

1. APPROVARE ai Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962, CF RSSFBA62H29F219C e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964, CFGVNRLL64S66C469W, in qualità di proprietari dell'area identificata catastalmente al foglio 3 mappali 390-392 del NCT del Comune di Minerbio, **il progetto** dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione, s.n., in comune di Minerbio (BO), comprensivo del progetto della viabilità a servizio dell'impianto e delle opere annesse, in conformità agli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione¹ e secondo le fasi temporali ivi previste;

Sulla base dell'approvazione da parte del Comune di Minerbio della convenzione per la mitigazione e compensazione delle esternalità negative generate dall'impianto in oggetto, con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2014, e della successiva conseguente adozione di parere urbanistico favorevole sul medesimo progetto impiantistico, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27/05/2015, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 e s.m.² e dell'art. 177 comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.³, il presente provvedimento autorizzativo costituisce, ricorrendone le condizioni, variante urbanistica, nei limiti della durata dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo alla proprietà dell'area ed all'utilizzatore finale e gestore dell'impianto in oggetto, l'esecuzione delle opere e degli interventi secondo le modalità ed i tempi previsti nella convenzione approvata con la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2014, in conformità agli elaborati tecnici allegati a detta convenzione per le opere non specificamente previste nel progetto approvato con il presente provvedimento autorizzatorio.

Resta fermo che nella prospettiva della qualificazione a rango sovracomunale della nuova strada di collegamento tra la SP 44 e la SP5, ed al conseguente uso pubblico di detta viabilità (vedi fase 3 del progetto di realizzazione ed utilizzo della strada), sia necessario produrre gli elaborati occorrenti all'avvio della procedura di verifica ambientale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, come previsto per infrastrutture di tal genere.

¹ P.G. n. 35998 del 07/03/2014 integrato con P.G. n.92318 del 21/07/2015, n. 118910 e 118914 del 12/10/2015 e P.G. n. 119632 del 13/10/2015

² Che recita che "l'approvazione del progetto ...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"

³ che recita "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"

2. **AUTORIZZARE** ai Sig.ri Fabio Rossi, nato a Minerbio il 29/06/1962, CF RSSFBA62H29F219C e Ornella Govoni, nata a Cento il 26/11/1964, CFGVNRLL64S66C469W, **l'esecuzione delle opere progettuali nel rispetto delle seguenti condizioni:**

a) Termine di inizio e di ultimazione dei lavori:

1. I lavori devono avere inizio entro **1 anno** dalla data di rilascio del titolo abilitativo, a pena di decadenza del provvedimento, ed ultimati entro **3 anni** dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

La ditta è tenuta a segnalare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Città Metropolitana di Bologna, all'Ufficio Tecnico Comunale di Minerbio, all'ARPA Distretto di Pianura, all'Ausl Bologna, il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e del Direttore di lavori con relative sottoscrizioni per accettazione;

2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alle rispettive scadenze, con comunicazione motivata da parte dell'interessato.

Decorsi tali termini il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita

b) Rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali:

3. Immediatamente a monte del recapito delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili, nella vasca di raccolta e laminazione, sia previsto un pozzetto di prelievo e controllo realizzato a norma e dotato di saracinesca di chiusura da attivare all'occorrenza a tutela della vasca di raccolta e laminazione (per esempio in caso di produzione di acque di spegnimento di un incendio);
4. immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale di deposito e lavorazione dei rifiuti ligneo-cellulosi, prima della loro unione, sia previsto un pozzetto di verifica/monitoraggio, a norma, per ciascuna linea;

In fase di progettazione esecutiva, prima dell'avvio dei lavori, le tavole illustrative a gestione delle acque in scarico dovranno essere aggiornate e trasmesse a tutti gli enti interessati;

c) Scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili nel Collettore Allacciante IV Circondario:

5. fermo restando che la portata idraulica massima dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e lavorazione dei rifiuti nel Collettore Allacciante IV Circondario, è di 10 l/sec, la tubazione che funge sia da scarico dell'acqua laminata che da prelievo dal Collettore, dovrà essere di diametro 80 mm;
6. lo scarico delle acque meteoriche nel Canale di Bonifica Allacciante IV Circondario, pur rimanendo del limite massimo di 10 litri/sec, dovrà essere attivo anche nei casi in cui il livello idraulico nel canale risultasse superiore a quello presente nel laghetto che fungerà da vasca di laminazione; a tale scopo l'impianto di sollevamento previsto per lo scarico delle acque meteoriche, dovrà essere dotato di automatismi e/o apparecchiature che ne garantiscano il regolare funzionamento a garanzia della sicurezza idraulica dell'impianto di recupero dei rifiuti nonché del restante territorio circostante; a chiarimento delle caratteristiche dell'impianto, in fase di progettazione esecutiva, prima dell'avvio dei lavori, le tavole illustrative la gestione delle acque in scarico e i prelievi dovranno essere aggiornate e trasmesse a tutti gli enti interessati;

d) Ponte provvisorio (Bailey) sul canale IV Circondario:

7. la realizzazione del ponte con struttura Bailey, dovrà prevedere la posa di pietrame lapideo a protezione del fondo e delle sponde nel tratto sottostante l'impalcato, e per una lunghezza di 5 metri a monte e 5 metri a valle dello stesso;
8. per non ostacolare le operazioni di manutenzione del canale, in destra idraulica, a monte ed a valle del ponte, dovranno essere realizzate rampe in terra che consentano, ai mezzi gommati o cingolati deputati alla manutenzione del canale, la discesa e la salita dalla banchina del canale; agli stessi mezzi di cui sopra dovrà essere consentito l'attraversamento della carreggiata in corrispondenza del canale.

e) Viabilità temporanea di cantiere

9. Via del Lambrecchione dovrà essere ripristinata al termine dell'utilizzo come strada di cantiere (fase 0 della viabilità a servizio dell'impianto) e rimanere come strada di arroccamento, ripristinando l'attuale funzione di viabilità locale;

f) Contributo di costruzione a favore del Comune di Minerbio

10. E' fatto obbligo il pagamento di un contributo di costruzione di euro 4.253,15, in base all'art. 8 della convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale di Minerbio n. 14/2014.

Il pagamento può essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 13403407 al Comune di Minerbio - Servizio Tesoreria - 40061 Minerbio (BO), oppure mediante versamento alla Tesoreria Carisbo - Filiale di Piazza Cavour, Bologna , IBAN IT58E063850243706700500059S, specificando adeguatamente la causale.

E' possibile, inoltre, il pagamento dilazionato con le modalità di seguito indicate:

1° - Rata da pagare all'atto di rilascio dell'autorizzazione unica	€ 1.275,95	pari al 30% dell'importo complessivo
2° - Rata da pagare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica	€ 1.275,95	pari al 30% dell'importo complessivo
3° - Rata da pagare entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica	€ 1.701,25	pari al 40% dell'importo complessivo

g) Prescrizioni generali

11. Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi e i regolamenti locali in vigore;

12. Copia del presente provvedimento autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione delle opere approvate, a disposizione degli organi di controllo;

13. L'inizio dei lavori è subordinato, qualora ricorrano i presupposti delle norme di seguito specificate, alla presentazione della seguente documentazione:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della Legge 9/01/1991 n. 10 e s.m.i.;
- Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/10/2008 n. 19 e denuncia lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 06/06/2001 n. 380 anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 della L.R. n. 19/2008;
- Acquisizione d'ufficio dell'Amministrazione Comunale di Minerbio del DURC, sulla base dei dati sull'impresa esecutrice

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra elencati potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme sopra menzionate e dalle altre norme vigenti in materia.

14. Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori norme:

- D.M. 20 novembre 1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n.62 ed al D.M. 14 giugno 1989 n.236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione

- delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché la legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104;
- Legge 26/10/1995, n. 447, in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
 - Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494, recante "Attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
 - L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2001, n. 2053;
 - DM 22/01/2008 n. 37, in materia di sicurezza degli impianti;
 - D.Lgs 09/04/2008, n. 81 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - L.R. Del 30/10/2008, n. 19, in materia di riduzione del rischio sismico
15. In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un cartello di cantiere delle dimensioni minime di m. 0,70 x 0.50 nel quale devono essere indicati:
- gli estremi del provvedimento autorizzativo
 - l'oggetto dell'opera
 - il titolare dell'autorizzazione
 - il progettista
 - il direttore dei lavori
 - il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
 - il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
 - la ditta esecutrice
 - il responsabile dei lavori
 - il progettista ed il direttore dei lavori delle opere in c.a.
 - il progettista degli impiantisti
 - la data di inizio e ultimazione dei lavori
16. Il cantiere deve essere recintato in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. Pertanto dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc..) atti ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.
17. Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta di autorizzazione al Comando Municipale del Comune di Minerbio
18. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.

19. In tutte le opere per le quali e' richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
20. Qualora sia necessario occupare spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di passi carrai, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ufficio comunale competente;
21. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti o danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto e' possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;
22. Il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.02.1985 n.47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;

3. **AUTORIZZARE** alla società Ecored S.r.l., Via Fiumicello, 33/B, Minerbio, nella persona del legale rappresentante pro tempore, la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in via del Lambrecchione s.n., in comune di Minerbio (BO), stabilendo quanto segue:

R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

a) Prima dell'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Minerbio, all'ARPA Distretto di Pianura ed Ausl Città di Bologna, i seguenti documenti:

- certificato di fine lavori della D.L.;
- atti di collaudo funzionale, se ed in quanto previsti dalla normativa vigente, attestanti la realizzazione delle opere secondo il progetto presentato, così come approvato da questa Amministrazione;
- documentazione fotografica relativa alle opere di progetto;

b) Inoltre, esclusivamente alla Città Metropolitana di Bologna, dovrà essere trasmessa la garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

1. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Bologna. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana.

2. La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

3. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Città Metropolitana di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente attoautorizzativo;

4. L'ammontare della garanzia finanziaria è così fissato in base alla modulazione nel tempo della capacità ricettiva specificate al successivo punto f) 1 ed alla capacità di stoccaggio dei rifiuti destinati esclusivamente all'operazione di messa in riserva.:

Gli importi derivano dal seguente calcolo stabilito dal paragrafo 5.2.1 e 5.2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003:

12 €/t x capacità ricettiva espressa in tonnellate per le operazioni R3, R5 ed R12;

250 €/t X capacità di stoccaggio istantaneo, espressa in tonnellatedei rifiuti pericolosi (batterie). Non essendo specificato detto quantitativo ma solo la capacità complessiva dei rifiuti soggetti ad operazione R13, si ritiene di poter applicare l'importo minimo pari a 30.000 €

Capacità ricettiva (tonn/anno)	importo in €
55.000	€ 660.000,00+30.000,000=690.000,00
60.000	€ 720.000,00+30.000,00=750.000,00
95.000	€ 1.140.000,00+30.000,00=1.170.000,00

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata Emas.

5. La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

6. La Città Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

c) Autorizzazioni/pareri sostituiti:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- Permesso a costruire comunale riferito essenzialmente all'edificio ad uso uffici e servizi igienici, alle pavimentazioni e relative opere annesse (rete di raccolta delle acque, impianti di trattamento, vasca di raccolta e laminazione delle acque trattate e delle acque di seconda pioggia, muri di contenimento), aree verdi;
- Autorizzazione allo scarico, di competenza comunale, delle acque reflue assimilabili alle domestiche dei servizi igienici con scarico indiretto nello Scolo Fiumicello Bruciate Inferiore, previo recapito nel fosso stradale di Via Lambrecchione;
- Parere idraulico dello scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche dei servizi igienici con scarico indiretto nello Scolo Fiumicello Bruciate Inferiore, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana
- Autorizzazione allo scarico, di competenza provinciale, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi (inerti

- lapidei e terrosi e ligneocellulosici), previo trattamento e laminazione in vasca di raccolta in terra, impermeabile; il recapito finale è il Collettore Allacciante IV Circondario;
- Parere idraulico della laminazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili adibiti a stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi e parere dello scarico delle acque trattate e laminate nel Collettore Allacciante IV Circondario , di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
 - Concessione sul prelievo delle acque dal Collettore Allacciante IV Circondario per uso irriguo, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
 - Concessione sull'attraversamento stradale, mediante ponte provvisorio tipo Bailey, del Collettore Allacciante IV Circondario previsto nella fase 1 di realizzazione del rilevato stradale di collegamento della SP44 con la SP5. per l'accesso all'impianto, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
 - autorizzazione/i della Città Metropolitana Settore Viabilità in merito all'accesso temporaneo all'impianto dalla SP 5 come indicato sulla tavola della viabilità denominata fase 0. Tale accesso è utilizzato nella fase 0 e nella fase 1 fino al completamento della viabilità ad uso privato di collegamento della SP 44 alla SP5.
 - Parere sulle matrici ambientali di competenza dell'Arpa;
 - Parere in materia di igiene edilizia e medicina del lavoro di competenza dell'Ausl

d) Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per dieci anni a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento.

L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda all'autorità competente (attualmente la Città Metropolitana di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

e) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi che possono essere conferite all'impianto sono le seguenti:

Rifiuti non pericolosi:

CODICE CER
030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

030301 scarti di corteccia e legno

100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*

100908 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*

101008 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150107 imballaggi in vetro

160103 pneumatici fuori uso

160117 metalli ferrosi

160604 batterie alcaline (tranne 160603)

160605 altre batterie ed accumulatori

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170201 legno
170202 vetro
170203 plastica
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*
170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccia

Rifiuti pericolosi:

CODICE CER
160601* batterie al piombo
160602* batterie al nichel-cadmio
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

f) Capacità ricettiva dell'impianto:

1. La quantità annua massima di rifiuti conferibili all'impianto è modulata in funzione dell'attuazione delle fasi di realizzazione della viabilità a servizio dello stesso impianto, come segue:

- 55.000 tonn/anno, fino alla ultimazione del sottofondo stradale lungo tutto il nuovo collegamento dalla Strada Provinciale n.44 (SP44) alla Strada Provinciale n.5 (SP5) utilizzando parte delle MPS (aggregati inerti riciclati) prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti conferiti all'impianto (fase 1 della realizzazione viabilità di servizio) .
Nell'ambito di questa prima fase di attività, il gestore dovrà garantire la produzione delle materie prime secondarie dalla lavorazione dei rifiuti inerti lapidei non pericolosi conferiti, nelle quantità tali da consentire la realizzazione del rilevato stradale dell'intero tracciato compreso tra la SP44 e la SP 5. Il gestore potrà, pertanto, commercializzare i prodotti ottenuti per la restante quota residuale rispetto a quella necessaria alla realizzazione del rilevato stradale.
 - 60.000 tonn/anno a seguito della ultimazione del sottofondo stradale con aggregato inerte riciclato lungo tutto il nuovo collegamento dalla SP 44 alla SP 5 e fino alla realizzazione definitiva della strada di collegamento SP44-SP5 ad uso pubblico, comprensiva di rotatoria di innesto sulla SP5 e della realizzazione dell'attraversamento definitivo del collettore allacciante IV. (fase 2 della realizzazione viabilità di servizio);
 - 95.000 tonn/anno a seguito dell'ultimazione della viabilità ad uso pubblico comprensiva di rotatoria di innesto sulla SP5 e della realizzazione dell'attraversamento definitivo del collettore allacciante IV. (fase 3 della realizzazione viabilità di servizio);
2. La quantità massima di rifiuti organici prodotti dalla manutenzione delle aree verdi identificati dai CER 200201 è pari al 10% del quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili nelle diverse fasi temporali previste ed indicate al precedente punto f) 1):
- 5.500 tonn/anno (fase 1 della realizzazione viabilità di servizio)
 - 6.000 tonn/anno (fase 2 della realizzazione viabilità di servizio)
 - 9.500 tonn/anno (fase 3 della realizzazione viabilità di servizio)
3. La quantità massima annua di rifiuti a base legnosa sottoposti a trattamento (CER 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201) è di 20.000 t/anno. Qualora su dette tipologie di rifiuti il gestore intenda effettuare l'operazione R3 dovrà documentare che il prodotto ottenuto sia un combustibile conforme alle normative tecniche vigenti di settore
4. La capacità di stoccaggio massima nella zona L adibita allo stoccaggio di rifiuti sottoposti esclusivamente a messa in riserva (operazione R13) è di 260 m³

g) Stoccaggio dei rifiuti

1. Sulle seguenti tipologie di rifiuti è previsto esclusivamente lo stoccaggio (messa in riserva) e l'eventuale cernita per la separazione di frazioni estranee:

Rifiuti non pericolosi

CODICE CER
100906 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*
100908 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*
101008 forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007*
101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150103 imballaggi in legno
150104 imballaggi metallici
150105 imballaggi in materiali compositi
150106 imballaggi in materiali misti
150107 imballaggi in vetro
160103 pneumatici fuori uso
160117 metalli ferrosi
160604 batterie alcaline (tranne 160603)
160605 altre batterie ed accumulatori
161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
170201 legno
170202 vetro
170203 plastica

170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

Rifiuti pericolosi:

CODICE CER
160601* batterie al piombo
160602* batterie al nichel-cadmio
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

2. Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
3. Durante le operazione di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
4. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti stoccati sia 6 m.
5. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
6. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti siano mantenuti chiusi, fatta eccezione per le fasi di movimentazione in carico e scarico.

h) Modalità di gestione delle terre e rocce (CER 1705004 e 200202)

1. Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa

Rifiuti in ingresso all'impianto:

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti da parte del produttore.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Ogni 3000 tonnellate di MPS da recupero di rifiuti a base terrosa, sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m., sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su

quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. ogni 3000 tonnellate di materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso, indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico del test di cessione dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

i) Modalità di gestione e controllo dei rifiuti inerti diversi dalle terre e rocce da scavo:

Rifiuti in ingresso all'impianto

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base inerte lapidea, in uscita dall'impianto:

Ogni 3000 tonnellate di MPS da recupero di rifiuti a matrice inerte lapidea, sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m..

Il profilo analitico del test di cessione dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12.

Inoltre, ai fini della loro commercializzazione detti materiali dovranno essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in funzione degli usi a cui sono destinati e, più in generale, alle normative tecniche di settore;

l) Gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzali di stoccaggio, di lavorazione e transito) nel Canale di Bonifica Allacciante IV Circondario (Consorzio della Bonifica Renana) tramite tubazioni di diametro 80 mm, previo trattamento con sedimentazione e desoleazione, e laminazione in bacino in terra,

Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

1. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali trattate, rispetti i limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
2. Il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne non sia mai utilizzato per lo scarico o lo smaltimento di acque reflue di diversa tipologia o di rifiuti liquidi;
3. Gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, con frequenza almeno annuale, al fine di eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinamento in acque superficiali di sostanze inquinanti; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
4. I piazzali, le caditoie, le griglie, le vasche di trattamento e di sedimentazione poste a servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali siano mantenuti in buone condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione;
5. Il pozzetto di campionamento dovrà permettere l'effettuazione del campionamento dei reflui per caduta;
6. I dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi, in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza;
7. Il punto assunto per il controllo sia sempre mantenuto riconoscibile, accessibile ed in condizioni di pulizia tali da consentire le attività di ispezione e campionamento da parte delle autorità incaricate dei controlli;
8. Il canale di recapito finale dovrà essere sottoposto a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore;
9. Lo scarico non sia causa di inconvenienti igienico-ambientali o inquinamenti del corpo idrico ricettore;

Avvertenze:

10. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
11. Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a

limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione all' ARPAE competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

m) Gestione delle acque reflue domestiche

- Scarico delle acque reflue domestiche dei servizi igienici che recapita, previo trattamento in fossa imhoff e filtro anaerobico, nel fosso stradale adiacente alla Via del Lambrecchione e successivamente nello Scolo consortile Fiumicello Bruciate Inferiore ;
- 1. Lo scarico deve rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;;
- 2. Lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, prima del recapito nel ricettore;
- 4. Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico;
- 5. Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione;
- 6. Siano adottate tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 7. Non sia arrecato pregiudizio ai diritti di terzi;

n) Utilizzo delle acque prelevate dal canale di bonifica

Le acque prelevate dal Canale Allacciante IV Circondario potranno essere utilizzate esclusivamente per l'irrigazione delle aree verdi previste per la mitigazione ambientale dell'Impianto; tali acque saranno disponibili nel periodo irriguo (da Aprile a Settembre) e saltuariamente, nella stagione invernale, in funzione delle precipitazioni meteorologiche in atto;

o) Collaudo acustico

Per quanto concerne il rumore, dovrà essere eseguito un collaudo acustico entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività, da comunicare a tutti i soggetti interessati.

Detto collaudo dovrà essere eseguito attraverso una campagna di misurazioni fonometriche di durata settimanale in corrispondenza dei recettori individuati in fase progettuale e nelle condizioni lavorative ordinarie, verificando il rispetto dei vigenti limiti assoluti e differenziali.

I risultati di detto collaudo dovranno essere comunicati ad ARPAE per le valutazioni di competenza.

p) Gestione del fine vita:

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione dovrà essere ripristinato allo stato originario dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica di *"ambito ad alta vocazione produttiva agricola"*
3. In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e delle materie prime secondarie dall'area;
 - pulizia dei residui dalle reti fognarie;
 - pulizia dei piazzali e smantellamento delle opere edilizie qualora in contrasto con la destinazione d'uso urbanistica
 - rimozione delle macchine nonché degli impianti tecnologici qualora in contrasto con la destinazione d'uso urbanistica ;
 - presentazione ad ARPAE ed al Comune di Minerbio, di una relazione tecnica che illustri la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (tubazioni interrato, serbatoi interrati, vasche di processo, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno al ARPAE ed al Comune di Minerbio un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.
 - al termine delle indagini e/o campionamenti, se occorrenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE ed al Comune di Minerbio una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti;

- qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

q) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

1. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, l'igienizzazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di eventuali colaticci, dovrà essere garantita la pulizia dei piazzali e dei percorsi interni e delle aree di lavorazione secondo la seguente frequenza e modalità:
 - giornaliera, per le aree di pertinenza e passaggio dell'impianto mediante utilizzo di spazzatrici;
 - continua nelle operazioni di frantumazione
 - all'occorrenza nelle operazioni di carico/scarico e movimentazione dei materiali e nelle operazioni di vagliatura;
2. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
3. L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
4. La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;

r) Piano di controllo e di monitoraggio:

- Scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzali di stoccaggio, di lavorazione e transito) nel Canale di Bonifica Allacciante IV Circondario (Consorzio della Bonifica Renana) tramite tubazioni di diametro 80 mm, previo trattamento con sedimentazione e desoleazione, e laminazione in bacino in terra

I parametri analitici da ricercare negli scarichi sono indicati nella seguente tabella 1.

Tabella 1 - scarico industriale

Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
ph	Unità di pH	semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale. <u>Conservazione dei certificati di analisi</u>
Solidi sospesi totali	mg/L		
Idrocarburi totali	mg/L		
Metalli (Fe, Pb, Al, Cu e Zn)	mg/L		
solventi organici aromatici	mg/L		

- Monitoraggio polveri

Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle polveri, nei punti e con le frequenze riportate nelle tabelle seguenti:

Tabella 3 – monitoraggio polveri

Punto di misura	Parametro	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Al perimetro aziendale e in prossimità dei macchinari fonte di emissioni di polveri	Polveri totali, PM10	Semestrale per i primi due anni; annuale nei successivi anni	Relazione e certificati di analisi

s) Raccomandazioni

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione ad ARPAE delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente ad ARPAE ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) ad ARPAE e al Comune di Minerbio facendo riferimento all'anno solare precedente, un report contenente:
 - i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al precedente punto p);

- i dati relativi ai quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto distinti per CER e raggruppati tra rifiuti non pericolosi e pericolosi; i dati sui quantitativi annui di rifiuti gestiti in base alle operazioni di recupero previste: R3, R5, R12, R13 dei RAEE, R13; i dati sui quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività, distinti per CER e per impianto di destinazione finale/intermedio successivo. Detti dati possono essere organizzati nelle seguenti tabelle:

Rifiuti in entrata

Tipologia	Codice CER	Quantità (t/anno)	Modalità di registrazione
Rifiuti pericolosi			Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
Rifiuti non pericolosi			

Rifiuti in entrata – operazioni di gestione

Tipologia di recupero	Quantità (t/anno)	Modalità di registrazione
(operazione R3)		Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u>
(operazione R5)		
(operazione R12)		
(operazione R13)		

Rifiuti prodotti

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Stato fisico	Quantità (t/anno) o (m³/anno)	Operazione di smaltimento finale (D)/recupero finale (R)	Modalità di registrazione
					Registrazione annuale su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> Conservazione di eventuali referti di analisi di classificazione del rifiuto

t) Avvertenze :

Qualora nel corso dell'attività le distanze di sicurezza esterne dall'impianto si riducano a valori inferiori a 100 mm è fatto obbligo attivare le procedure amministrative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

Dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' autorità competente (attualmente la Città Metropolitana di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

